

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASSST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA

Fra l' Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASSST) di

Pavia (di seguito: "ASSST di Pavia"), con sede legale in

Pavia, viale Repubblica n. 34, C.F. e Partita IVA n.

02613080189, rappresentata dal Direttore Generale pro-

tempore e Legale Rappresentante Dott. Michele BRATT, nato

a Venezia, il 31 maggio 1966, giusta la D.G.R.I. n.

X/1046 del 17 dicembre 2018, domiciliato ai fini della

carica presso la sede dell' Azienda stessa

E

la Società QIAGEN S.r.l. (di seguito: "Il Fornitore") con

sede legale in Milano, Via Filippo Sassetti n. 16, C.F. e

Partita IVA n. 13110270157, rappresentata dal Dott.

Giorgio Caresano, nato a Monza il 23 marzo 1968, nella

sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato ai fini

della carica presso la sede legale della Società stessa.

PREMESSO

-che con deliberazione dell' A.S.S.T. di Pavia n. 789 del

15 dicembre 2020 è stato disposto di aggiudicare, ai

sensi dell' art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016,

la fornitura di reagenti e strumentazioni per

l' esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Sars-

Cov-2 e, per l' effetto, di autorizzarne

l'approvvigionamento limitatamente alla parte relativa ai fabbisogni di questa Azienda, con stipula nei modi di rito, del relativo contratto con la Società aggiudicataria QiaGen S.r.l. di Milano, per il periodo decorrente dal 1°.02.2021 al 31.07.2021, rinnovabile di ulteriori 6 mesi, e per l'importo complessivo di € 2.172.960,00 oltre I.V.A. se dovuta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici

1) Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e la documentazione di gara.

2) L'esecuzione del presente Contratto, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata, è regolata:

a) dalle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti di pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASSI di Pavia pubblicato sul Sito Istituzionale;

d) dal "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato al presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (all. "A").

Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. "legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato da ASST di Pavia con deliberazione n. 63 del 31 gennaio 2020 e pubblicato sul Sito Istituzionale, il quale, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società QIAGEN S.r.l. di Milano, Via Filippo Sasseti n. 16, C.F. e Partita IVA n. 13110270157, la fornitura di reagenti e strumentazioni per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Sars-Cov-2, alle condizioni indicate nel presente contratto e negli atti di gara con i relativi allegati - documentazione non materialmente allegata per ragioni di fascicolazione ma depositata agli atti dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi ed alla quale si fa espresso ed integrale rinvio - nonché nell'offerta economica della predetta Società e nella comunicazione di aggiudicazione prot. n.

85289 del 15 dicembre 2020, qui allegati (Allegati "B" e "C") al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Al presente contratto è stato attribuito il seguente CIG:
8520601E5E.

Articolo 3 - Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà decorrenza dal 1°.02.2021 al 31.07.2021.

Alla scadenza è facoltà dell'Ente capofila di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, sino al 31.01.2022, tenuto conto delle specifiche esigenze aziendali e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1) Si precisa che l'entità della fornitura richiesta è commisurata al fabbisogno presunto dell'A.S.S.T. di Pavia. Di conseguenza la Società aggiudicataria è tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate dall'A.S.S.T. di Pavia, senza avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle

<p>informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi il Fornitore non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione di gara.</p> <p>2) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata in sede di procedura di gara.</p> <p>Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti.</p> <p>3) Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto d'appalto che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.</p> <p>4) Le parti si impegnano altresì a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si dichiara che i costi relativi alla sicurezza -rischi interferenziali - sono pari a € 0,00.</p>	
---	--

5) Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la fornitura affidatogli secondo i dettami della migliore prassi professionale.	
6) Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASST di Pavia ogni modificazione degli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione, a mezzo P.E.C., dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
7) In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l'A.S.S.T. di Pavia avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.	
8) L'efficacia del presente Contratto è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.	
9) E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare il presente contratto, pena la risoluzione del contratto.	
Articolo 5 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari	
1) Per la fornitura resa, il Fornitore emetterà fattura elettronica nel rispetto di quanto statuito dal D.L. n. 66 del 2014.	

<p>Per le modalità e i contenuti della fatturazione elettronica si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale http://www.asst-pavia.it/node/241 e a quanto espressamente previsto negli atti di gara.</p> <p>2) Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217, si indica il n. di conto corrente attivato presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente vedasi dichiarazione allegata (Allegato "D") al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale.</p> <p>3) Il Fornitore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa di cui al precedente punto e nei documenti di gara. In particolare si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, ad utilizzare il conto corrente dedicato di cui all'Allegato "D", per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p>	
---	--

4) Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi in cui il Fornitore effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Articolo 6 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, dell'importo di 86.918,40, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto, è stata costituita con polizza fidejussoria n. 1699210 rilasciata da Net Insurance S.p.A. di Roma in data 22 dicembre 2020. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto

1) Il presente Contratto si risolve, qualora ricorrano una o più condizioni previste nella documentazione di gara.

E' prevista inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 del Patto di integrità e per gravi violazioni dei principi del Codice di Comportamento citato al precedente art. 1).

Articolo 8 - Recesso del contratto

1) L'A.S.S.T. di Pavia ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c..

2) In ogni caso, la ASST di Pavia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in

qualsiasi momento, anche per circostanze imprevedibili,
previo preavviso al Fornitore non inferiore a 30
(trenta) giorni. Per tutto quanto non previsto nel
presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.
109 del D.lgs. 50/2016.

3) Si precisa che, qualora, nel corso del rapporto
contrattuale venisse attivata apposita convenzione da
parte di Consip e/o dell'Azienda Regionale Centrale
Acquisti (ARIA), comprendente i prodotti del presente
appalto, sarà facoltà dell'A.S.S.T. di Pavia recedere
unilateralmente dal contratto.

Articolo 9 - Responsabile Unico del Procedimento e

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è
individuato nella persona del Dott. Davide Rigozzi,
Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.F.C.) è
individuato nella persona della Dr.ssa Maria Angela
Maiocchi, Responsabile f.f dell'U.O.C. Laboratorio
Analisi.

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni controversia è competente esclusivo ed
inderogabile il Foro di Pavia.

Articolo 11 - Clausola finale

La presente scrittura è redatta in formato elettronico,

sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico del Fornitore.

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE(ASST) DI PAVIA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Michele BRAIT)

Firmato digitalmente

La Società OTAGEN S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Giorgio CARESANO)

Firmato digitalmente

Il Fornitore, ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.

Civ., dichiara di accettare specificatamente le seguenti

clausole:

-Art. n. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);

-Art. n. 6 (cauzione definitiva);

-Art. n. 7 (risoluzione del contratto);

-Art. n. 8 (recesso del contratto);

-Art. n. 10 (foro competente).

La Società OTAGEN S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Giorgio CARSSANO)

Firmato digitalmente

ALEGA 70 11 4

Oggetto: PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

**Articolo 1
Principi**

1. Il Patto di Integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'esplicita accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintet. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3 **Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato in sede e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintetico l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4 **Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nei procedimenti di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5 **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire.

ALBERTO 1/6 11

OGGETTO: Affidamento, di sensi dell'art. 63, comma 2, lett c), del D.lgs. 50/2016, della fornitura di REAGENTI E STRUMENTAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI TEST MOLECOLARI PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 per il periodo di 6 mesi, rinnovabile di ulteriori 6 mesi.

Il sottoscritto Giorgio Carezano nato a Monza (MB) il 23/03/1968 in nome e per conto della Società QIAGEN SRL con sede in Milano Via Filippo Sassetti n. 16 nella sua qualità di Legale Rappresentante Ufficio Imposte Dirette di Milano Via Ugo Bassi 4b Codice Fiscale 13110270157 Partita IVA 13110270157 mediante questa offerta impegnativa dichiara di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella Lettera d'invito e nelle Condizioni di fornitura

D I C H I A R A

che il corrispettivo offerto è di € **2.172.960,00** ed inoltre è:

- remunerativo e quantificato in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- omnicomprensivo di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nella presente Lettera d'invito e dichiarato in offerta;
- fisso per tutta la durata del periodo contrattuale;
- di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;

Descrizione	N. TEST OCCORRENTI	Prezzo unitario offerto I.V.A. esclusa	Prezzo totale offerto I.V.A. esclusa
REATIVI	800/dif	13,37 solo reagenti	1.925.412,00

DESCRIZIONE	TOTALE
CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE	143.548,00
CANONE ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE	84.000,00
TOTALE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DEI REATIVI	2.172.960,00

BASE D'ASTA TOTALE: € 2.172.960,00 oltre I.V.A.

OFFERTA TOTALE : € 2.172.960,00

Pari a 15,09 euro omnicomprensivo per 144.000 test offerti (Reagenti Noleggio e Assistenza Tecnica Strumenti)

L'ente ha la facoltà di implementare un software aggiuntivo al valore di 4.774 euro per l'implementazione automatica dei risultati, che non fa parte dell'offerta pari a 0,033 centesimi a compione.

N.B. L'importo complessivo offerto dovrà essere inferiore alla base d'asta.

Luogo e data

Firma digitale del legale Rappresentante

Milano, 19/11/2020

QIAGEN SRL
Giorgio Carezano
Legale Rappresentante

U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI
Viale Repubblica, 88 Voghera 27058
Tel. 0383.695305
e-mail manuela_cosarini@asst-pavia.it

ALBERTA 10/11/21

Prot. N. 1.4.3/

Voghera,

Spettabile Società
QIAGEN S.r.l.
Via Sasseti, 16
20124 MILANO
a 1/2 P.E.C.: contracts.italia@pec.it

e, per conoscenza: DIPART. PATOLOGIA CLINICA
UOC FARMACIA
UOC INGEGNERIA CLINICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI REAGENTI E STRUMENTAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI TEST MOLECOLARI PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 1°01.2021 AL 30.06.2021, RINNOVABILE DI ULTERIORI 6 MESI. CIG 8520601E5E.

In riferimento all'oggetto, si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 15.12.2020, qui allegata, è stato disposto di aggiudicare a codesta Società, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di reagenti e strumentazioni per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Sars-Cov-2 per il periodo decorrente dal 1°01.2021 al 30.06.2021, rinnovabile di ulteriori 6 mesi.

Si comunica, inoltre, che con il medesimo provvedimento questa ASST si riserva la facoltà di recesso anticipato dal contratto in parola ove venissero attivate convenzioni Consip e/o ARLA prima della scadenza contrattuale.

Tale fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui alla Vs. offerta economica e degli atti di gara sottoscritti, per accettazione, della Vs. spettabile Società.

L'importo complessivo per quanto in argomento a carico di questa Azienda, ammonta ad € 2.172.360,00 oltre I.V.A. se dovuta.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti.

Ai fini della stipula del contratto, chiediamo alla Vs. spettabile Società di trasmettere di seguente indirizzo PEC: gare@pec.asst-pavia.it entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la seguente documentazione:



Sistema qualità certificato
per la gestione dei processi di acquisto
di beni, servizi e lavori
U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi
U.O.C. Tecnico - Polimeriche



Sistema Socio Sanitario

**Regione
Lombardia**
ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189
sito internet: www.asst-pavia.it

U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI
Viale Repubblica, 88 Voghera 27058
Tel. 0383.695305
e-mail manuela_casarini@asst-pavia.it

- deposito cauzionale definitivo, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, la cui validità dovrà essere riferita all'intera durata della fornitura, da costituirsi mediante le forme previste dalla normativa vigente, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;
- modello tracciabilità flussi finanziari (Allegato 1), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, con evidenza degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, da ritornare debitamente compilato e sottoscritto;
- modello dati per la stesura del D.U.V.R.I. (Allegato 2), da ritornare debitamente compilato;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 (Allegato 3), da ritornare debitamente compilata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere dai familiari conviventi (Allegato 4), resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da ritornare debitamente compilata
- nominativo del soggetto deputato alla firma del contratto;
- copia della presente comunicazione sottoscritta per accettazione;

Si resta, quindi, in attesa di ricevere copia della presente nota, firmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della Vs. Spettabile Società, unitamente agli allegati richiesti.

Si richiede, inoltre, di voler comunicare la data di consegna delle apparecchiature che dovrà avvenire previ contatti con l'ing. Vincenzo Cimadue (tel. 334/6831005).

Timbro e firma per accettazione

Il Direttore
dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi
(dot. Davide Rigozzi)
firmata digitalmente

All. c.s.:

1. Deliberazione n. 789 del 15.12.2020;
2. Allegato 1 - Modello tracciabilità flussi finanziari;
3. Allegato 2 - Modello dati per la stesura del D.U.V.R.I.;
4. Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
5. Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva certificazione da parte dei familiari conviventi.

Il Responsabile del procedimento: dot. Davide Rigozzi
Il Funzionario istruttore: Sig.ra Manuela Casarini



Sistema qualità certificato
per lo sviluppo dei processi di acquisto
di beni, servizi e lavori.
U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi
U.O.C. Tecnico - Formazione





Regione
Lombardia

ASST Pavia

Sistema Socio Sanitario

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito Internet: www.asst-pavia.it

All. "K"

MODELLO "TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI"

di sensi della L. 13.08.2010 n. 136, modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito nella L. 17.12.2010 n. 217

Il sottoscritto Giorgio Caresano nato a Monza prov. (MB) il 23/03/1968 CF CRSGRG68C23F704S in qualità di:

(segnare con una X il caso che ricorre)

legale rappresentante

procuratore speciale con poteri di rappresentanza

della ditta (indicare la ragione sociale) QIAGEN SRL codice fiscale n. 13110270157 partita IVA n. 13110270157 con sede legale in via Filippo Sasseti n. 16 C.A.P. 20124 Città Milano prov. (MI), tel 800789544- fax 800780885 - Indirizzo di posta elettronica tenderoffice-iti@qiagen.com- P.E.C contracts.italia@pec.it

IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI REAGENTI E STRUMENTAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI TEST MOLECOLARI PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 1°/01/2021 AL 30/06/2021, RINNOVABILE DI ULTERIORI 6 MESI. CIG 8520601E5E.

DICHIARA

di aver comunicato il C/C dedicato e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso con nota
.....

ovvero in alternativa

di comunicare il C/C dedicato e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso :

IBAN n. : IT03W0200821204000040022456 attivato presso Banca UNICREDIT

Via Via G.B. Pirelli n. 32 - Città Milano

soggetti autorizzati/delegati ad operare su detto conto (generalità e C.F.): **(OBBLIGATORIO)**:

Sig. Roland Sackers nato a Alpen (Germania) il 17/12/1968

Codice Fiscale SCKRRND68172112M

Sig. Giorgio Caresano nato a Monza (MB) il 23/03/1968

Codice Fiscale CRSGRG68C23F704S

La Società QIAGEN SRL si impegna di rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (da ultimo L. 13.08.2010 n. 136, modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187). In particolare, si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto che

